

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'A.S. 2017/2018

L'anno duemiladiciassette, il 06 luglio, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in Torino, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale,

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

a) Il presente contratto, congiuntamente al testo di ipotesi di C.C.N.I. siglato in data 21/06/2017, successivamente indicato CCNI, al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto, compatibilmente con le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.8.2012 n. 135, e dall'art. 1, comma 69, della Legge 107/2015 individua i criteri e definisce le modalità, a livello regionale, per la determinazione dei posti e cattedre disponibili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.

b) Il contratto ha validità per l'A.S. 2017/18.

c) Si concorda di associare tra loro gli spezzoni orario risultanti dalla rilevazione svolta, di norma fino al completamento dell'orario d'obbligo di cattedra o di servizio, formando il maggior numero di cattedre possibili, al massimo su tre scuole in non più di due comuni. E' possibile, tuttavia, costituire, in deroga, cattedre anche su tre comuni; in tal caso la valutazione è affidata agli Uffici Scolastici Territoriali, sentito il dirigente Scolastico. Alle OO.SS. sarà data informativa sui provvedimenti.

d) Le utilizzazioni potranno avvenire su tutte le sedi disponibili, procedendo, nella prima fase delle operazioni, alla conferma, su domanda dell'interessato, ove le norme lo consentano, nella stessa sede dell'anno precedente. In particolare occorrerà tener presente l'art. 1 comma 2 del CCNI sulle assegnazioni e utilizzazioni "Il presente contratto (.....) è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati."

e) Il personale docente, escluso quello di IRC, che intenda chiedere l'utilizzo per tutte le fattispecie non previste dal sistema Polis ma indicate e previste dal CCR deve inoltrare domanda cartacea ai rispettivi UST. A tal fine l'Amministrazione predispone gli appositi modelli cartacei. Fra le fattispecie indicate e previste dal CCR si evidenziano in particolare:

- 1) la possibile costituzione di cattedre su tre comuni di cui all'art 1 lett c), anche su ambiti territoriali diversi;
- 2) la possibile utilizzazione di docenti privi del titolo di specializzazione sul sostegno di cui all' art. 4 lett. b);
- 3) la possibile utilizzazione con abbinamento di ore di cui all' art. 4 lettera d);
- 4) la possibile utilizzazione per il personale con cattedra trasformata di cui all' art. 4 lett. l);
- 5) la possibile utilizzazione di cui all'art. 4 lett. m);
- 6) la possibile utilizzazione di cui all'art. 4 lettera o)
- 7) la possibile utilizzazione di cui all'articolo 4 lettera p)
- 8) la possibile utilizzazione di cui all'art. 6;

9) la possibile utilizzazione di cui all'art. 7;

10) la possibile utilizzazione di cui all'articolo 4 lettera q)

Art. 2

Quadro delle disponibilità

a) I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, dopo aver dato attuazione a quanto contenuto all'art.2 comma 6 CCNI (che prevede "il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore"), e che dovrà contenere

1. i posti residuati dopo le operazioni di mobilità;
2. i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, compresi gli spezzoni della scuola primaria non assegnati in organico di diritto;
3. tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, incarichi di presidenza, dall'assunzione di nuovi dirigenti scolastici, ecc., nonché i posti di sostegno anche in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale
4. i posti vacanti o disponibili nell' organico a seguito della prosecuzione e/o della relativa evoluzione delle attività regionali e/o provinciali che hanno una riconosciuta rilevanza educativa e sociale già avviati nello scorso anno;
5. nella scuola secondaria di I e II grado, i posti costituiti con le ore, comunque residue, disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica anche di diverso ambito territoriale e, a domanda dell' interessato, con gli spezzoni di ore di sostegno, presenti nella stessa istituzione scolastica, che non siano state utilizzate per la formazione di cattedre orario esterne, comprese le ore assegnate per la prosecuzione dei progetti POLIS. Nella costituzione di detti posti non si può superare l'orario settimanale previsto contrattualmente, salvo i casi individuati dall'ordinamento;
6. l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
7. le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/ A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola;
8. i posti di ufficio tecnico sui quali l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici, appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata a domanda, prioritariamente nell' ambito dei docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, nell'ambito dei docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio loro attribuito;
9. i posti di italiano L2;
10. i posti necessari per integrare il curriculum professionalizzante delle classi prime, seconde e terze degli istituti professionali statali che svolgeranno nell' A.S. 2017/2018 i corsi che prevedono il raggiungimento della qualifica triennale regionale secondo il modello dell'offerta formativa sussidiaria integrativa. Su detti posti, l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda, prioritariamente fra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, fra i docenti in esubero negli ambiti territoriali, tenendo conto del

punteggio loro attribuito;

11. i posti di lingua straniera della scuola primaria , costituiti in organico di diritto, in non più di 7/8 classi, per non meno di 18 ore, vacanti dopo i movimenti e quelli eventualmente istituiti in organico di fatto, compresi gli spezzoni orario. I dirigenti scolastici, invitati a strutturare i posti in modo tale da assicurare un'equa distribuzione di classi fra il personale interessato, salvaguarderanno, ove possibile, la continuità didattica.
12. I posti e/o gli spezzoni orari resisi disponibili a seguito delle autorizzazioni al part-time concesse, per motivi straordinari, adeguatamente motivati, oltre il termine di scadenza, nonché per quelle concesse, per le classi di concorso in esubero, anche oltre il limite percentuale.
13. I posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, esclusivamente per gli insegnanti teorico-pratici, per i progetti previsti dall'art. 2 comma 10 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
14. Gli eventuali posti derivanti dalla diffusione della pratica musicale nella scuola primaria.
15. I posti che, per il 2017/2018, risultino disponibili in seguito all'impiego del titolare su progetti nazionali (ex art. 1, comma 65, legge 107 del 2015) esclusivamente nel caso in cui per gli stessi non è stato assegnato un posto di organico di potenziamento.

Art. 3

Modalità di informazione e rapporto con le OO.SS. territoriali

- a) I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali, prima di avviare le operazioni, illustreranno, in un apposito incontro, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo le modalità di gestione delle operazioni e il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale, che verrà, successivamente, pubblicato sul sito dell'U.S.T.. Nel corso del suddetto incontro sarà definito il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie che sarà pubblicato sul sito e di cui si darà apposita comunicazione alle istituzioni scolastiche.
- b) Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 4

Criteri generali per l'utilizzazione del personale docente ed educativo

- a) La sequenza delle operazioni dovrà rispettare quanto stabilito dalle disposizioni nazionali.
- b) Nell'ambito delle utilizzazioni a domanda, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali potranno utilizzare i docenti, privi del titolo di specializzazione, su posti di sostegno eventualmente disponibili, tenendo conto del titolo di studio posseduto, con precedenza nell'ordine e grado di scuola di appartenenza e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie. L'utilizzo in altro ordine e grado di scuola si applica solo a personale appartenente a classi di concorso in esubero e fino al riassorbimento del medesimo.
- c) Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione indicate ai precedenti punti, permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno temporaneamente assegnati all' Istituzione Scolastica dove hanno

prestato servizio nell' A.S. 2016/17 , in attesa dell' utilizzo definitivo.

d) I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione e/o titolo di studio, da autocertificare all'atto della convocazione o della presentazione o dell'integrazione della domanda.

e) Qualora il numero di docenti da utilizzare sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere pertanto coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto 2017, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno 2017 e, quindi, i posti con orario inferiore a cattedra.

f) in riferimento all'art.2, comma 1, lettera f del CCNI sulle utilizzazioni, si consente l'utilizzo a domanda sui CPIA, prioritariamente, al personale docente perdente posto in altro CTP/CPIA e, successivamente, al richiedente che abbia maturato almeno un anno di esperienza sui CTP/CPIA. Seguono gli altri aventi titolo che non hanno maturato un anno di esperienza sui CTP/CPIA. Tale criterio si applica anche alle sezioni carcerarie e ospedaliere.

g) Per quanto riguarda le utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici, si fa espresso riferimento all'art 6 bis del CCNI.

h) Sulla base delle disponibilità determinatesi a seguito della concessione di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita e/o di qualsiasi altra natura è possibile, al termine delle operazioni, accogliere domande di rientro nella scuola di precedente titolarità per il personale docente ed educativo, non soddisfatte durante le operazioni precedenti, purché non pregiudichino le operazioni già effettuate.

i) Come previsto dall'art. 14 comma 17 lettera b) del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.8.2012 n. 135, si precisa che nelle successive fasi di gestione del personale ancora da impegnare definitivamente, è esclusa l'assegnazione d'ufficio su posti di sostegno per il personale sprovvisto del titolo di specializzazione.

l) Può presentare la domanda di utilizzo il personale la cui cattedra interna o orario esterna sia stata trasformata, nel corso della fase associativa, in particolare in relazione alle operazioni connesse al dimensionamento scolastico, che non abbia avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento.

m) I titolari di ambito territoriale che, nell'anno scolastico in corso, hanno ottenuto la mobilità su sede e/o ambito diverso da quello di precedente titolarità, qualora risulti disponibile un posto nella sede scolastica in cui nell'a.s. 2016/17 prestavano servizio con incarico triennale, possono chiedere l'utilizzo sulla scuola medesima per garantire nell'a.s 2017/2018 la continuità didattica.

n) Si concorda, garantendo comunque al termine delle operazioni la completa copertura dei posti, di permettere, in presenza di disponibilità di posti e progetti, sulla base della posizione in graduatoria, la priorità di scelta sui progetti.

o) Si riconosce ai docenti che, per l'a.s. 2017/2018, non hanno più la cattedra intera nella scuola di titolarità, la possibilità di completare l'orario nella medesima scuola, mediante utilizzazione, con ore di organico di fatto della stessa materia e/o di materie di cui si ha titolo di studio e/o ore di sostegno concesse all'istituzione, anche spezzando, dove possibile, i contributi orari.

p) Si riconosce ai docenti soprannumerari che hanno avuto come sede di trasferimento una cattedra divisa in tre sedi di istituzioni scolastiche diverse, di chiedere l'ottimizzazione della cattedra attraverso l'utilizzo, anche abbinando ore di scuole appartenenti ad ambiti territoriali diversi.

q) Si riconosce la possibilità di utilizzo al personale docente titolare su posto di potenziamento, ma appartenente a classe di concorso non presente nel quadro orario dell'istituto di titolarità, anche in istituzione scolastica di ordine diverso purché in possesso dell'abilitazione o del titolo all'insegnamento.

r) Per i punti l), o) e p) potranno essere attivate le procedure di ottimizzazione, con riformulazione delle cattedre orario esterne, finalizzate ad autorizzare il completamento dell'orario da parte del docente, da attuarsi con l'utilizzo di spezzoni orari formatisi in organico di fatto procedendo, ove necessario, a formare

gli spezzoni necessari per la suddetta operazione. Delle succitate procedure si forniscono alcuni esempi. Es. n. 1 - cattedra orario esterna formata in organico di diritto con 10 ore in istituzione scolastica di 1 comune e di 8 ore in istituzione scolastica di comune diverso e non limitrofo: se in organico di fatto si crea uno spezzone di pari orario nel comune dell'istituto con maggiore numero di ore, il docente può essere utilizzato sul suddetto spezzone per completamento orario lasciando libero lo spezzone nel comune non limitrofo. Es. n. 2 - stessa situazione con n. 2 spezzoni di 10 ore: suddetto contributo orario può essere frazionato (n. 8 + n. 2 ore) e chiedere l'utilizzo sulle ore mancanti. Es. n. 3 - nell'impossibilità di procedere all'ottimizzazione/riformolazione della cattedra con ore curriculari, su richiesta del docente, sarà possibile completare la cattedra con spezzoni di ore di sostegno, salvaguardando le esigenze educative dell'allievo. Es. n. 4: I docenti titolari su COE hanno la precedenza ad essere utilizzati sulle COI che si rendessero disponibili all'interno della scuola di titolarità e/o di incarico.

s) Si riconosce al docente titolare di una COE la partecipazione alle operazioni di utilizzazione finalizzata al cambio dello spezzone o degli spezzoni diversi da quello di titolarità.

Art. 5

Criteria specifici per l'utilizzazione del personale docente ed educativo

a) Il personale educativo soprannumerario su scala provinciale è utilizzato nelle istituzioni convittuali della propria provincia per progetti didattici da svolgersi con i convittori e semiconvittori.

Art. 6

Criteria proroghe utilizzazione docenti su posti di sostegno

a) Sono disposte d'ufficio, su posti disponibili di sostegno, le proroghe delle utilizzazioni come previsto dal CCNI 2017/2018 nei confronti delle seguenti categorie:

- ~ docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero;
- ~ docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero.

b) I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga d'ufficio su posti di sostegno e comunque a prestare servizio su tale tipologia di posti.

c) Nel caso in cui il numero di docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto del punteggio attribuito ai sensi del CCNI (maggiore anzianità di servizio, di cui alla tabella annessa al CCNI), avendo comunque cura di assicurare, nella misura massima possibile, la continuità educativa nei confronti degli stessi alunni disabili.

d) Il personale che non intende avvalersi della proroga, dovrà presentare apposita domanda di rinuncia entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Art. 7

Criteria utilizzazione docenti su posti di sostegno

a) I docenti specializzati per l'insegnamento di sostegno, titolari su posto comune, possono chiedere l'utilizzo su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità, residuati dalle operazioni di proroga indicate al precedente articolo, purché provvisti della relativa abilitazione o idoneità.

b) I titolari di ambito territoriale sul sostegno che, nell'anno scolastico in corso, hanno ottenuto la mobilità su

sede e/o ambito diverso da quello di precedente titolarità, qualora risulti disponibile un posto nella sede scolastica in cui nell'a.s. 2016/17 prestavano servizio con incarico triennale, possono chiedere l'utilizzo sulla scuola medesima sul posto di sostegno con priorità, per garantire nell'a.s. 2017/2018 la continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno o gruppo di alunni.

c) La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie. Le operazioni di proroga a domanda avranno la precedenza sulle nuove domande di utilizzo sul sostegno. Per le nuove domande di utilizzo sul sostegno sarà garantita la precedenza ai docenti frequentanti i relativi corsi di riconversione professionale.

d) Nel caso in cui l'alunno diversamente abile, per il quale è previsto l'insegnante di sostegno (con rapporto 1 a 1) si trasferisca dall'istituzione scolastica in corso d'anno l'insegnante di sostegno è tenuto, salvo comprovate e particolari condizioni, a seguirlo nell'ambito del comune di servizio e nei comuni limitrofi. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. (Per tutte le altre situazioni, il movimento può avvenire fra comuni confinanti).

In caso di trasferimento dell'alunno in altra Istituzione scolastica fuori dal comune o di cessazione della frequenza da parte dell'alunno stesso, qualora il relativo posto venga assegnato ad altra scuola nello stesso comune, o nei comuni limitrofi l'insegnante a tempo indeterminato è assegnato sul nuovo posto. Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell'ordine:

- sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola vicinore e facilmente raggiungibile;
- sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all'interno della propria scuola;
- in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole viciniori (bacini di utenza contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall'istituzione scolastica un alunno in situazione di handicap per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1 a 2, l'insegnante medesimo segue l'alunno, nell'ambito del comune di servizio purché sia scuola vicinore e facilmente raggiungibile. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

e) Nei casi in cui, nella medesima istituzione scolastica, a seguito del trasferimento, in corso d'anno, di più alunni diversamente abili, si creino le condizioni per un'eccedenza oraria di personale docente di sostegno rispetto alle necessità interne, il relativo personale in eccedenza sarà utilizzato per progetti di rete finalizzati al potenziamento del servizio di sostegno. L'Ufficio Scolastico Territoriale comunicherà al Dirigente Scolastico le possibili scuole interessate a far parte della rete, invitando lo stesso a procedere, d'intesa con le istituzioni scolastiche individuate, all'elaborazione dell'apposito progetto.

f) si riporta quanto previsto dall'art. 5 comma 9 dell'ipotesi di CCNL sottoscritto il 21.6.2017 che recita:

le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del presente C.C.N.I..

Art. 8

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero

a) Gli insegnanti tecnico - pratici transitati dagli EE.LL. allo Stato, ai sensi dell'art.8 L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 38/98 ai quali si applica l'art. 14 comma 14 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge 135 del 7 agosto 2012 possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alle specializzazioni su sostegno.

b) Il personale docente transitato dagli EE.LL. non previsto dal precedente comma, viene utilizzato presso l'istituzione scolastica di precedente assegnazione, o su altra istituzione scolastica, su apposito progetto da notificare agli Uffici Scolastici Territoriali. Al termine dell'anno scolastico, il Dirigente redigerà una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto medesimo.

c) Vista la particolare complessità gestionale del personale ITP, ulteriormente accentuata in alcune province dall'alto numero di esuberanti e soprannumerari, si ricorda che il piano delle disponibilità deve prevedere:

1. posti o spezzoni curricolari;
 2. posti di Ufficio Tecnico negli Istituti Professionali e nei Tecnici;
 3. posti di sostegno residuali previo accantonamento di tutti i posti per i docenti non di ruolo specializzati aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato ed inclusi nelle relative graduatorie;
 4. tutti i posti richiesti relativi ai progetti di cui all'art. 1, comma 65, della Legge 107 del 2015;
 5. posti necessari di cui all'art. 2, lett. a) punto 10 della CCR;
 6. eventuali situazioni di "messa a disposizione" per supplenze brevi e saltuarie;
- d) Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento all'art. 2 comma 10 del CCNI.
- e) I progetti dovranno essere presentati e notificati agli Uffici di Ambito Territoriale di riferimento entro il 11 agosto 2017.

PERSONALE A.T.A.

Art. 9

Per il quadro delle disponibilità del personale A.T.A. si fa riferimento all'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 21/06/2017.

Art. 10

Sostituzione del D.S.G.A.

La copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dopo gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie, avverrà con il seguente ordine delle operazioni:

- I. copertura da parte degli Assistenti Amministrativi in servizio presso la stessa scuola del posto vacante e/o disponibile in possesso della 2^a posizione economica;
- II. in mancanza di Assistenti Amministrativi, in possesso della 2^a posizione economica, si procede alla copertura del posto, con le procedure previste dall'art.47 del CCNI, previa apposita domanda al dirigente scolastico della scuola di titolarità.

Gli assistenti amministrativi di ruolo che hanno chiesto il trasferimento per l' A.S. 2017/2018 concorrono all'incarico da DSGA, ai sensi dell'art. 47, nella scuola dove hanno ottenuto il trasferimento, producendo apposita domanda da inviarsi al dirigente scolastico della scuola di nuova titolarità, immediatamente dopo la pubblicazione dei trasferimenti.

Concluse le suddette operazioni, qualora si verificasse il permanere di una disponibilità di posti, gli UST acquisiranno le disponibilità del personale assistente amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA in scuole diverse dalla propria, che dovrà produrre specifica domanda.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda gli assistenti amministrativi che hanno formalmente rifiutato di svolgere il suddetto incarico nella scuola di titolarità e quelli che nel precedente anno scolastico, dopo aver accettato l'incarico, anche in altra scuola diversa da quella di titolarità, abbiano rinunciato allo stesso. Fanno eccezione coloro che hanno rifiutato e/o rinunciato all'incarico per comprovati motivi di salute.

Gli UST, sulla base delle domande pervenute, formuleranno, in tempo utile ad assicurare la copertura dei relativi posti vacanti sin dal 1° settembre, apposita graduatoria distinta in 3 fasce: A, B e C.

FASCIA A

Nella fascia A saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 2^a posizione economica che abbiano prestato servizio, almeno per un anno scolastico, come DSGA, e saranno graduati attraverso il solo servizio effettivo prestato in qualità di DSGA. La valutazione sarà effettuata attribuendo un punto per ogni mese di servizio effettivo prestato, o frazione superiore a 15 giorni, per anno scolastico.

FASCIA B

Nella fascia B saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 2^a posizione economica.

FASCIA C

Nella fascia C saranno inseriti tutti gli altri assistenti amministrativi non in possesso della 2^a posizione economica, ma con titolo di studio non inferiore al diploma di maturità, anche quadriennale.

Nelle fasce B, e C, i candidati saranno graduati sulla base dei titoli culturali in possesso e del servizio prestato:

titoli culturali:

diploma di maturità (2 punti), Laurea triennale generica (3 punti), Laurea triennale specifica (4 punti), laurea magistrale o vecchio ordinamento generica (5 punti); Laurea magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti (8 punti). In caso di possesso di laurea triennale (specificata e non) e di laurea magistrale o vecchio ordinamento (specificata e non) si valuta solo la laurea superiore, cioè laurea magistrale o vecchio ordinamento (specificata e non).

servizio prestato: da DSGA (1 punto per ogni mese), da assistente amministrativo (0,50 per ogni mese);

Definita la graduatoria provinciale, le nomine verranno effettuate nel seguente ordine:

- personale inserito nella fascia a)
- personale inserito nella fascia b)
- personale inserito nella fascia c)

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni all'interno delle singole fasce suindicate, sono disposte con priorità a favore del personale che chiedi la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

Nel caso in cui, al termine di tutte le procedure di cui ai punti precedenti, risultino ancora disponibili posti di DSGA, i Dirigenti degli UST potranno accedere alle graduatorie provinciali delle province viciniori.

I tempi e le modalità di tutte le suindicate operazioni saranno definiti dai singoli UST, previa preventiva informazione alle OO.SS. territoriali, e comunque in tempo utile a garantire la copertura dei posti fin dal 1° settembre 2017.

Esperate tutte le precedenti operazioni, in caso di posti ancora disponibili, si farà ricorso all' istituto della " reggenza".

L'UST pubblicherà l'elenco delle sedi libere e, acquisite le disponibilità dei DSGA in servizio ad assumere l'incarico aggiuntivo procederà , sulla base delle preferenze indicate dagli interessati che saranno graduati secondo la loro anzianità nel ruolo di DSGA, all'affidamento dell'incarico stesso.

Le supplenze su posti lasciati scoperti dall'assistente amministrativo per sostituzione DSGA terminano di norma il 30 giugno, fatte salve le eventuali autorizzazioni alla proroga.

Art. 11

Criteria utilizzazione personale A.T.A.

- a) Il personale A.T.A. appartenente ai profili di infermiere e guardarobiere in soprannumero è utilizzato prioritariamente in altre scuole della provincia di appartenenza nelle quali siano previste professionalità affini.
- b) Il collaboratore scolastico, con nomina di custode da parte del dirigente scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità, può essere utilizzato, a domanda, nella sede in cui svolge la funzione di custodia, qualora il posto sia vacante o disponibile alla conclusione delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria.
- c) Non si può procedere a scambio di assegnazioni fra personale appartenente ad aree o profili professionali differenti.
- d) Sulla base delle disponibilità determinatesi a seguito della concessione di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita e/o di qualsiasi altra natura è possibile, al termine delle operazioni, accogliere domande di rientro nella scuola di precedente titolarità e/o servizio per il personale A.T.A. non soddisfatte durante le operazioni precedenti purché non pregiudichino le operazioni già effettuate.
- e) Il personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche con plessi e/o sezioni staccate distanti tra loro più di 30 km può presentare domanda di utilizzazione.

Art. 12

NORME COMUNI PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. – SCAMBIO POSTI FRA CONIUGI

E' possibile lo scambio di posti tra coniugi anche tra province diverse purché non si crei ulteriore esubero.

PARTE PUBBLICA

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Manca

_____ f.to _____

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Bordonaro

_____ f.to _____

Il funzionario dell'Ufficio I - DGR
Dott. Guido Mallamaci

_____ f.to _____

PARTE SINDACALE

FLC - CGIL Piemonte

_____ f.to _____

CISL Scuola Piemonte

_____ f.to _____

UIL Scuola Piemonte

_____ f.to _____

SNALS Piemonte

_____ f.to _____

GILDA UNAMS

_____ f.to _____